

N. 3463

DATA 28 12. 1997



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, l. 8 GEN. 1998
d'ordine del Segretario
L'impianta di A. I.
Porta di Milano

REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, l. 8 GEN. 1998
d'ordine del Segretario
L'impianta di A. I.
Porta di Milano

DELIBERAZIONE NR. VV

34067

SEDUTA DEL 29 DIC. 1997

Presidente: ROBERTO FORMIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

ALBERTO ZÓRZOLI - Vice Presidente
~~MAURIZIO BERNARDO~~
MILENA BERTANI
~~GUIDO BOMBARDA~~
CARLO BORSANI
~~MASSIMO CORSARO~~
FRANCESCO FIORI

ELENA GAZZOLA
DONATO GIORDANO
~~ALBERTO GUGLIELMO~~
FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIORGIO POZZI
GIULIANO SALA
MARZIO TREMAGLIA


Con l'assistenza del Segretario: Rachele MINICHETTI - Dott. Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore: CARLO BORSANI

OGGETTO: Determinazione in merito alla qualifica di Commissario Liquidatore attribuita ai Direttori Generali delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale 11.07.1997, n. 31.

Il dirigente del Servizio proponente: Giuseppe Molognini

Il Direttore Generale: Dr. Renato Botti



VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

VISTI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale), con il quale è stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle USSL e l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3 del decreto);
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quale all'art. 6, comma 1, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime";
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quale all'art. 2, comma 14, dispone che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie".

VISTA la legge regionale 15.09.1993, n. 28 con la quale si è effettuata una prima ridefinizione degli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie locali;

VISTA, infine, la legge regionale 11.07.1997, n. 31 con la quale è stato disposto un ulteriore riordino del servizio sanitario regionale e la sua integrazione con le attività dei servizi sociali;



RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 67099 del 19.04.1995 con la quale è stato individuato il funzionario responsabile dei pagamenti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 23.12.1994, n. 724, nonché del responsabile dell'ufficio delle gestioni a stralcio di cui allo stesso comma;.
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 11486 del 12.04.1996 con la quale sono state attribuite ai Direttori Generali le funzioni di Commissari Liquidatori delle sopresse unità socio-sanitari locali confluite nelle aziende sanitarie di cui alla legge n. 28/93;

CONSIDERATO che, in applicazione della legge regionale n. 31/97 summenzionata, è necessario dichiarare liquidatorie anche le gestioni degli esercizi che vanno dal 1995 al 1997, limitatamente alle aziende USSL che si estinguono, oltre che quella delle attività socio-sanitarie e ciò per separare nettamente la gestione delle nuove aziende da quelle sopresse:

- a) gestione liquidatoria riferita agli esercizi 1994 e precedenti;
- b) gestione liquidatoria riferita agli esercizi 1995-1997;
- c) gestione liquidatoria relativa all'attività socio-assistenziale;

affidando le prime due (ad eccezione delle ASL delle Province di Brescia, Lodi, città di Milano, Pavia e di Sondrio) alle Aziende Ospedaliere che inglobano i Presidi Ospedalieri già gestiti dalle estinte Aziende USSL che avevano i maggiori flussi finanziari e ciò al fine di semplificare e snellire le procedure di liquidazione, attesa la difficoltà di separare i debiti o i crediti riferiti alle gestioni dei Presidi rispetto ai debiti e crediti riferiti alle altre attività sanitarie;

RITENUTO, infine, per la complessità della situazione, di porre a carico del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della città di Milano tutte le gestioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) relative alle sopresse Aziende USSL n. 36, 37, 38, 39, 40 e 41 di cui alla legge regionale 15.09.1993, n. 28, stante il fatto che l'entità dei flussi finanziari dei presidi ospedalieri è inferiore a quella relativa all'attività "territoriale";



